



Dossier

CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

Cosa cambia
con il nuovo regolamento

Corinna Corra

**Alimenti biologici.
Le novità sulle certificazioni 68**

Emanuela Giorgi

Certificazione bio. Il ruolo di Accredia 71

Alimenti biologici

Le novità sulle certificazioni

Dalla notifica dell'attività al rilascio del "documento giustificativo"

di **Corinna Corraera**

Avvocato ed Esperta di Legislazione degli Alimenti

Il 1° gennaio 2021 sarà applicabile il regolamento (UE) 2018/848*. Diverse le nuove disposizioni introdotte, anche in materia di certificazione. Riportiamo, di seguito, uno stralcio del dossier Fad n. 9, pubblicato sul numero di novembre/dicembre 2019 e dedicato proprio a questa tematica

Il sistema di certificazione – nell'ambito dell'analisi del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CE) 834/2007 e che entrerà in applicazione il 1° gennaio 2021* – è sicuramente un momento importante di riflessione per gli operatori del settore alimentare in quanto determina, se correttamente

osservato, il riconoscimento ufficiale di operatori del settore biologico.

Tale sistema prevede due fasi, ovvero:

- la notifica dell'attività;
- il rilascio della vera e propria certificazione.

Due passaggi obbligati, che un operatore del settore biologico deve possedere per essere legittimato ad un'attività nella produzione del biologico.

La notifica dell'attività

Con riguardo al primo prerequisito, l'operatore del settore biologico deve notificare la sua attività all'autorità competente. Tale obbligo, previsto dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 e prima ancora dall'articolo 28 del regolamento (CE) 834/2007, spetta di regola all'operatore, sia esso produttore, distributore, importatore o esportatore di prodotti biologici, ma vede – diremmo quasi puntualmente – nello stesso articolo 34, al paragrafo 2, una deroga per gli operatori commercializzatori di prodotti biologici preimballati e venduti direttamente al consumatore.

La deroga in esame riguarda sostanzialmente gli

* Mentre stiamo andando in stampa è arrivata la notizia della richiesta, da parte della Commissione UE, di una proroga al 1° gennaio 2022 della data di applicazione del regolamento.



operatori meri distributori che non vengano a contatto con la sostanza alimentare. Nel caso di attività di immagazzinaggio della merce, inoltre, quest'ultima si deve svolgere in connessione con il punto vendita.

L'elemento chiave della deroga è il concetto di "vendita diretta" al consumatore che – alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 ottobre 2017, nella causa C-289/16 – richiede contemporaneamente la presenza dell'operatore e del consumatore finale, escludendo così da tale esenzione la vendita on line e la vendita a distanza.

Si ritiene assolutamente condivisibile tale pronuncia interpretativa, sia pur relativa all'articolo 28 del regolamento (CE) 834/2007. Interpretazione che viene "sposata" dalla scrivente anche in tale sede di commento all'analogo deroga contenuta nell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848. Quest'ultimo prevede, inoltre, l'obbligo di notifica dell'attività – in caso di appalto dell'attività – sia per l'appaltante che per l'appaltatore, con la sola eccezione nel caso in cui l'appaltante abbia espressamente chiarito di essere comunque responsabile della produzione realizzata dall'appaltatore.

In attesa di ulteriori circolari interpretative del regolamento (UE) 2018/848, si ritiene che l'attività di produzione biologica per conto terzi vada notificata – così come previsto dal decreto del

Prevista una deroga per gli operatori commercializzatori di prodotti biologici preimballati e venduti direttamente al consumatore

Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo datato 18 luglio 2018, in sede di articolo 8 – dall'Osa appaltante, eccetto che sia l'appaltatore stesso già inserito tra gli operatori del settore biologico, nel qual caso l'appaltante deve solo essere in possesso della certificazione del contoterzista.

Diversamente, ove l'appaltatore non abbia la certificazione di operatore biologico, è il contratto di produzione stipulato per conto terzi che dovrà contenere l'obbligo di rispettare le caratteristiche di una produzione con metodo biologico.

Il rilascio della certificazione

Il secondo prerequisito degli operatori del settore biologico è il possesso della certificazione, ovvero il cosiddetto "documento giustificativo", previsto



dall'articolo 29 del regolamento (CE) 834/2007. I due "prerequisiti" sono strettamente collegati, tanto che la certificazione viene rilasciata dall'autorità di controllo solo se vi è stata la previa notifica dell'attività. Solo l'operatore in possesso del certificato ufficiale ha in sostanza la "patente" per operare nel mondo della produzione biologica: il certificato ha un suo periodo di validità e certifica l'idoneità dell'Osa a svolgere determinate attività nel mondo della produzione biologica (quale attività di produzione, preparazione o mera distribuzione) su prodotti specifici.

La vera novità introdotta dal regolamento (UE) 2018/848 è rappresentata dalla possibilità di ottenere una certificazione alla produzione biologica da parte di un gruppo di operatori con l'evidente obiettivo di agevolazione economica. La certificazione è una sola per categoria di prodotti, sebbene l'operatore si occupi di produzione, preparazione e distribuzione insieme, ovvero non ci possono essere più certificazioni per ogni fase.

Introdotta il rilascio di una certificazione di gruppo

La possibilità del rilascio di una certificazione di gruppo richiede chiaramente delle precise condizioni, dettate, in particolare, dall'articolo 36: la prossimità geografica degli operatori e quindi la vicinanza dei terreni, nonché un sistema comune di commercializzazione dei prodotti biologici ottenuti da tutti i membri del gruppo, non da ultimo un fatturato annuo di produzione bio non superiore

a 25.000 euro o comunque uno standard di produzione non superiore a 15.000 euro.

Anche per l'obbligo di certificazione è prevista un'esenzione per la vendita diretta di prodotti non preimballati ai consumatori finali e sempre che il fatturato annuo non superi i 20.000 euro e i 5.000 kg all'anno.

Il legislatore, inoltre, consente ai singoli Stati membri di esentare gli operatori dalla certificazione, ovvero di stabilire dei requisiti più restrittivi per essere esentati, sempre però con l'obbligo degli Stati di informare la Commissione e gli altri Stati membri di tali norme integrative.

Se è vero che la possibilità della certificazione di gruppo ha un indubbio vantaggio economico per i membri, d'altro canto, però, la condotta di un singolo operatore - membro del gruppo può determinare la revoca del certificato per tutto il gruppo. I casi di revoca sono quelli previsti dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, quali un non corretto funzionamento del sistema di controllo interno o una non corretta gestione dei casi di non conformità verificatisi presso il singolo operatore - membro del gruppo.

In buona sostanza, la sorte del singolo operatore del gruppo va ad incidere sull'attività di tutti gli altri operatori, in quanto legati dalla stessa certificazione, che è la "patente europea" degli operatori del settore di produzione biologica.

Se è vero che il rilascio della certificazione al singolo operatore o ad un gruppo di operatori presuppone un previo controllo dell'idoneità alla produzione di alimenti o mangimi biologici, ciò nonostante vi è un controllo sul processo previsto dagli articoli 37 e successivi del regolamento (UE) 2018/848.

Certificazione bio

Il ruolo di Accredia

Tra i suoi compiti, vigilare su organismi e laboratori accreditati

di **Emanuela Giorgi**

Coordinatrice redazionale "Alimenti&Bevande"

Intervista
a Mariagrazia Lanza
na, vice direttore
del Dipartimento
Certificazione e Ispezione
di Accredia,
l'ente unico nazionale
di accreditamento
per organismi
di certificazione
e laboratori

Accredia è l'ente preposto dal Governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità di beni e servizi alle norme. Anche per il settore biologico. Mariagrazia Lanza è il vice direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione.

• **D.ssa Lanza, quanti e quali sono, ad oggi, gli enti di certificazione accreditati Accredia per il rilascio della certificazione biologica?**

Gli organismi di certificazione accreditati da Accredia per lo schema relativo alla certificazione di prodotti biologici sono attualmente 18:

- A.S.Ter.
- Abcert
- Agroqualità
- Bioagricert
- Bios
- Ccpb
- Ceviq
- Codex
- Csqa Certificazioni
- Dipartimento Qualità Agroalimentare (Dqa)
- Ecogruppo Italia
- Icea Consorzio
- Istituto Nord Ovest Qualità (Inoq)
- Q Certificazioni
- Sidel
- Siquia
- Suolo e Salute
- Valoritalia

• **In cosa consiste la certificazione biologica?**

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità,



Mariagrazia Lanzanova, vice direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia

la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica, pertanto, una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde

alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e fornendo, dall'altro, beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

La certificazione biologica copre tutti i livelli della filiera produttiva. A tutela del consumatore, non solo chi produce, ma anche chiunque venda prodotti marchiati come biologici (freschi o trasformati, in campagna, all'ingrosso o al dettaglio), deve essere sottoposto, infatti, al controllo da parte di organismi autorizzati per l'Italia dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Si ricorda che, ad oggi, la produzione biologica in Italia è disciplinata da:

- il regolamento (CE) 834/2007;
- il regolamento (CE) 889/2009;
- il regolamento (UE) 392/2013;
- il regolamento (CE) 1235/2008;
- il regolamento (UE) 1842/2016;
- i decreti ministeriali applicativi.

• Con l'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848, cambieranno i requisiti richiesti agli enti di certificazione per accreditarsi Accredia?

Ad oggi non sono ancora stati rilasciati accreditamenti a fronte del regolamento (UE) 2018/848 in quanto sono ancora in fase di stesura, da parte

della Commissione europea, una serie di atti delegati e atti esecutivi che contengono determinati requisiti. Non appena verranno pubblicati, Accredia stabilirà un piano di transizione per l'accreditamento di tutti gli organismi ai requisiti del regolamento (UE) 2018/848. Al momento, per i requisiti del regolamento (UE) 2018/848 ritenuti definitivi, Accredia sta già effettuando un aggiornamento dei suoi regolamenti, di concerto con l'autorità competente e tutte le parti interessate.

• Quali sono i parametri utilizzati per valutare se un organismo di certificazione abbia o meno i requisiti per essere accreditato?

Gli organismi di certificazione devono essere conformi alla norma internazionale di accreditamento ISO/IEC 17065 applicabile alla certificazione di prodotto, dimostrando di avere una struttura che garantisca imparzialità ed indipendenza nello svolgimento delle attività/servizi offerti, nonché disporre di personale competente per ogni fase del processo di certificazione.

Gli enti di certificazione devono dimostrare di avere una struttura che garantisca imparzialità ed indipendenza nello svolgimento delle attività e dei servizi offerti

Nell'ambito del settore biologico, l'organismo deve dimostrare di possedere le competenze specifiche richieste dallo schema.

• Quali controlli effettuate sugli organismi di certificazione accreditati?

Accredia valuta la conformità degli organismi ai requisiti previsti dalla norma di accreditamento e dai regolamenti Accredia generali e tecnici (per



©www.shutterstock.com

quanto riguarda il settore biologico, è stato emesso, di concerto con tutte le parti interessate, un regolamento tecnico, contenente delle prescrizioni per gli organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici, denominato RT-16, disponibile sul sito web di Accredia (www.accredia.it), attualmente in rev.05).

Il processo di accreditamento si articola nelle seguenti fasi:

- un esame documentale sul sistema di gestione dell'organismo;
- una verifica presso la/e sede/i dell'organismo, finalizzata a valutare che le prassi operative adottate dall'organismo stesso, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni dei regolamenti Accredia generali e tecnici e di ogni altro riferimento normativo/legislativo generale e settoriale applicabile, nonché ai regolamenti e alle procedure stabiliti dall'organismo stesso, così come formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo;
- delle verifiche in accompagnamento (la cui frequenza è determinata sulla base del numero

Il ciclo di accreditamento per lo schema "Prodotto biologico" dura 4 anni

di tipologie di prodotti per i quali è richiesto l'accreditamento), atte a verificare l'efficacia delle procedure dell'organismo, con particolare riferimento alla messa in campo di auditor provvisti delle necessarie esperienze e competenze.

Gli esiti di tali verifiche vengono sottoposti all'esame del Comitato settoriale di Accredimento, organo terzo indipendente, che ha il compito di deliberare l'accreditamento.

Durante il ciclo di accreditamento, che, nell'ambito dello schema "Prodotto biologico", dura 4 anni, sono previste annualmente verifiche in sede e in accompagnamento.

Nel triennio 2017-2020, Accredia, tra verifiche in sede e in accompagnamento, ha effettuato 152 verifiche di mantenimento dell'accreditamento.

• **Nel caso rileviate una non conformità, comminate sanzioni?**

Qualora dalle verifiche ispettive di sorveglianza, supplementari, straordinarie, di rinnovo o derivanti da altri controlli e accertamenti (ad esempio, segnalazioni) emergano situazioni di particolare gravità, sia sul piano tecnico, mettendo in dubbio l'affidabilità delle certificazioni rilasciate, sia sul piano deontologico, possono essere disposti da Accredia, in funzione della gravità della situazione stessa, provvedimenti sanzionatori quali la riduzione, la sospensione (parziale o totale) o la revoca dell'accreditamento.

• **Che tipo di collaborazione sussiste con le autorità di controllo ufficiale?**

Tra Accredia e le autorità competenti, sulla base di convenzioni/accordi/protocolli d'intesa, è stabilita una forte sinergia nello scambio di informazioni relative al processo di accreditamento (ad esempio, Accredia comunica ai Ministeri le delibere di nuovi accreditamenti, estensioni, rinnovi e la notifica di provvedimenti sanzionatori a carico degli organismi).

I Ministeri, invece, comunicano ad Accredia l'approvazione della modifica alla documentazione di sistema degli organismi (ad esempio, lo statuto o le procedure di certificazione) e alla struttura organizzativa degli organismi (ad esempio, la variazione della compagine societaria o l'approvazione di nuovi ispettori), i provvedimenti di autorizzazione e la sospensione/revoca delle autorizzazioni.

Le autorità competenti partecipano a tutti i tavoli di lavoro di Accredia, che sono finalizzati alla definizione di modalità e procedure di accreditamento nei settori regolamentati.

Accredia mette a disposizione delle autorità competenti le risultanze delle sue attività di verifica, così come tiene conto, nel corso delle verifiche agli organismi, delle risultanze degli audit che effettua l'autorità competente.

• **Un organismo di certificazione per rilasciare la certificazione biologica ad un'azienda del settore agroalimentare è obbligato ad essere accreditato da Accredia?**

Sì, è previsto dai regolamenti comunitari il principio della certificazione accreditata. L'accreditamento facilita il riconoscimento degli organismi e dei



©www.shutterstock.com



prodotti da essi certificati sul mercato nazionale e internazionale, garantendo competitività, innovazione e incremento del fatturato.

• **Cosa succede al termine dell'accreditamento?**

Come già detto, il ciclo di accreditamento per lo schema "Prodotto biologico" dura 4 anni, al termine del quale viene effettuata una verifica di rinnovo, che riguarda tutto il sistema di gestione dell'organismo e che comprende una valutazione della performance dello stesso durante il ciclo di accreditamento.

Gli esiti di tali verifiche vengono sottoposti all'esame del Comitato settoriale di Accreditamento, che ha il compito di deliberare il mantenimento dell'accreditamento stesso.

• **Ciclicamente il settore biologico è investito da scandali legati alla vendita di prodotti bio che bio non sono. Accredia ha adottato delle misure per arginare il fenomeno, anche in collaborazione con altri organismi?**

Per rilasciare la certificazione biologica, l'organismo di certificazione deve essere accreditato da Accredia

Accredia, a fronte di segnalazioni tali da compromettere l'affidabilità delle certificazioni rilasciate, provvede ad effettuare attività di sorveglianza non programmata (verifiche supplementari, straordinarie, non annunciate), i cui esiti vengono sottoposti al Comitato settoriale di Accreditamento di pertinenza, che in presenza di gravi criticità ha deliberato provvedimenti sanzionatori maggiori di riduzione, sospensione e revoca.

Collabora, inoltre, con le autorità competenti, al fine di una maggiore efficacia nei controlli e, laddove applicabile, emette circolari tecniche finalizzate a fornire indicazioni sempre più precise circa l'applicazione dei requisiti di certificazione.

Analisi sugli alimenti: valore probatorio e limiti del controllo ufficiale

Carlo Corraera



* Abbonati ai periodici di Le Point Vétérinaire Italie - Spese di spedizione escluse

CONTENUTI




Parte 1

- INTRODUZIONE. Sicurezza alimentare, il legislatore italiano in perenne bilico tra prevenzione e repressione.
- Il controllo ufficiale solo per via analitica: un'indagine pigra e inadeguata per la successiva fase giudiziaria.
- Inutilizzabilità probatoria del referto di prima analisi non impugnato.
- Alimenti deteriorabili: il controllo "garantito" delle analisi di ripetizione.
- Per le analisi sul "campione unico" garanzie difensive discutibili e incomplete.
- L'analisi sui "reperti" alimentari: per la Cassazione si applicano le regole e le garanzie processuali e non quelle sulla campionatura amministrativa.
- Analisi garantite e perizia: l'assimilazione probatoria e i suoi limiti.
- Le indagini analitiche e le garanzie difensive.
- Analisi amministrative e analisi giudiziarie: il ruolo del consulente tecnico.
- La tassa sulle analisi di revisione come tassa sul "diritto alla difesa".
- Laboratori "non accreditati": preoccupante orientamento della Cassazione.
- La nuova disciplina per metodi analisi e laboratori ufficiali nel regolamento (UE) 2017/625 e le invasioni di campo della "Riforma Caselli" per i reati alimentari.

Parte 2 - Giurisprudenza commentata

Parte 3 - Appendice legislativa

PER ORDINARE IL VOLUME

-  direttamente on line sul sito www.pointvet.it
-  inviando una mail a: diffusionelibri@pointvet.it
-  telefonando allo 02/60 85 23 32
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)

Edizione **LUGLIO 2017**

Brossura, 150x210 mm

170 pagine

Prezzo di copertina: € 15,00

Prezzo abbonati:* € 12,75